

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART.15 LEGGE 241/1990 E S.M.I. PER L'ATTUAZIONE DEGLI "Interventi volti allo sviluppo e alla valorizzazione della ricettività turistica/escursionistica di montagna nell'area del monte Guglielmo" in Comune di Zone (CUP G47H21000530002) A VALERE SUL FONDO DI RIPRESA ECONOMICA DI REGIONE LOMBARDIA

TRA

COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO con sede in Sale Marasino (BS) Via Roma 41 C.F. 80018850174, di seguito chiamata anche **SOGGETTO ATTUATORE**, rappresentata dal Presidente, sig. MARCO GHITTI la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della Comunità Montana, autorizzato in forza della Deliberazione di Assemblea n. 06 del 29.07.2019;

E

Il **COMUNE DI ZONE**, di seguito chiamato anche **ENTE PROPONENTE**, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. MARCO ZATTI, (C.F. Ente 80015590179) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di ZONE, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 07.06.2019;

Premesso che:

la L. n. 241/1990, all'articolo 15, dispone che "... le *amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

Visto:

- la deliberazione della Comunità Montana G.E. n°95 del 28/12/2020 con la quale sono state approvate le schede progettuali relative ai progetti presentati a valere sul Fondo Ripresa Economica stanziato da Regione Lombardia in disposizione alla D.G.R. n°XI/3962 del 30/11/2020 per la somma complessiva di € 971.193,44;
- la scheda ID.2 a valere su tale fondo regionale comprende i lavori denominati "Interventi volti allo sviluppo e alla valorizzazione della ricettività turistica/escursionistica di montagna nell'area del monte Guglielmo" in Comune di Zone per la cifra progettuale complessiva pari ad € 270.000,00;
- che l'intervento in oggetto è stato sviluppato preliminarmente mediante un progetto di fattibilità tecnico economica dal Comune di Zone, approvato con D.G.C. n°74 del 25/11/2020, e successivamente trasmesso alla Comunità Montana con nota acclarata al prot. n°6045 del 26/11/2020;
- la deliberazione della G.E. di Comunità Montana n.26 del 07/04/2021 con la quale è stato adottato il programma triennale delle oo.pp. 2021-2023 e l'elenco annuale 2021 nel quale rientrano gli "Interventi volti allo sviluppo e alla

valorizzazione della ricettività turistica/escursionistica di montagna nell'area del monte Guglielmo" in Comune di Zone per la cifra complessiva di € 270.000,00;

- il decreto con il quale si è provveduto all'approvazione degli interventi speciali presentati dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano a favore della montagna da eseguirsi ai sensi della D.G.R. 3962 del 30/11/2020 (fondo di ripresa economica), contenente il lavoro sopraccitato;

Considerato che per i Comuni appartenenti alla zona omogenea è individuata la Comunità Montana del Sebino Bresciano quale **soggetto attuatore** degli interventi speciali a favore della montagna, a valere sul fondo di ripresa economica stanziato da Regione Lombardia;

Considerato che tra detti interventi è stato approvato l'intervento sviluppato sul territorio del Comune di Zone come nel seguito:

Ente proponente: **Comune di Zone**

Descrizione opera: **"Interventi volti allo sviluppo e alla valorizzazione della ricettività turistica/escursionistica di montagna nell'area del monte Guglielmo" (CUP G47H21000530002)**

Totale Costo investimento: €. 270.000,00

Importo a carico del Comune: €. 0,00

Contributo Regione Lombardia: €. 270.000,00

Termine ultimo per la fine dei lavori: 31/12/2022

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Le parti dichiarano di conoscere e accettare quanto disposto dalle norme regionali citate in premessa e dalla deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n.95 in data 28.12.2020, nonché dal decreto di finanziamento regionale n.4285 del 29/03/2021, con particolare riferimento:

- ai compiti e obblighi posti a carico della Comunità Montana del Sebino Bresciano quale soggetto attuatore degli interventi, ai costi ammessi, ai tempi di attuazione ed ai termini della rendicontazione della spesa;
- al rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali con particolare riferimento al codice dei contratti, alla norma in materia di prevenzione della corruzione, sicurezza sul lavoro, trasparenza e protezione dei dati personali.

Art. 3 - La **Comunità Montana del Sebino Bresciano** si impegna a:

- Affidare secondo la vigente normativa in materia degli incarichi tecnici necessari alla progettazione, realizzazione e collaudo delle opere;
- Predisporre ogni indagine o elaborato comunque denominato necessario all'appalto delle opere;
- Procedere alla verifica e validazione del progetto presentato;
- Appaltare le opere previste nel progetto secondo la normativa del Codice degli appalti (D. lgs. 5072016 e s.m.i.);
- Realizzare gli interventi previsti e collaudare le opere;
- Rendicontare le spese sostenute secondo le modalità concordate, nei limiti di spesa del quadro economico di progetto.

Art. 4 - Il **Comune** si impegna a:

- Acquisire ogni autorizzazione o atto comunque denominato necessario per la realizzazione delle opere sollevando il Soggetto attuatore da ogni responsabilità per la mancata o incompleta documentazione;
- Rilasciare ogni permesso o autorizzazione di sua competenza;
- Sottoscrivere gli eventuali accordi bonari o ad acquisire le aree private necessarie alla realizzazione delle opere;
- Farsi carico di ogni eventuale spesa eccedente quanto previsto nel quadro economico progettuale approvato necessario a ottenere il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione con particolare riferimento ad ulteriori spese tecniche e/o amministrative, nonché lavori e forniture complementari che si rendessero necessarie;
- Completare eventualmente l'opera per la parte non coperta dal finanziamento regionale tramite eventuali opere complementari o servizi tecnici funzionali all'utilizzo della struttura (a titolo esemplificativo allacciamenti servizi acqua-luce-gas, arredamenti, accatastamenti, frazionamenti, ecc...);
- Prendere in carico l'opera, anche in assenza di ulteriori atti formali, contestualmente alla comunicazione del collaudo tecnico amministrativo o al certificato di regolare esecuzione;
- Attivare ogni fornitura di beni o servizi necessari alla corretta gestione delle opere;
- Eseguire ogni manutenzione ordinaria e straordinaria si rendesse necessaria;
- Assumere ogni onere diretto o indiretto connesso all'opera realizzata.

Art. 5 - Le parti danno atto di essere a conoscenza che la quota di finanziamento regionale è subordinata alle seguenti disposizioni:

- Le spese tecniche sono finanziabili fino ad un massimo del 10% dell'importo netto dei lavori;

- Regione Lombardia eroga al soggetto attuatore la cifra di € 124.867,73 (quota parte di essa sul progetto di cui alla presente) quale finanziamento regionale a titolo di anticipazione (sul totale del programma di € 971.193,44);
- Regione Lombardia eroga al soggetto attuatore gli importi richiesti sulla base di rendicontazioni fino al raggiungimento della quota totale di finanziamento regionale;
- Le spese oggetto di rendicontazione devono essere intestate al soggetto attuatore;
- Non saranno rendicontabili spese sostenute oltre il 31/12/2022;
- All'inizio dei lavori e conclusione degli stessi entro i termini indicati nel bando di finanziamento;
- Alla corretta rendicontazione alla Regione Lombardia delle spese sostenute.

Le parti dichiarano inoltre di essere a conoscenza che:

- La Regione Lombardia riconosce come ammissibili unicamente ed esclusivamente le varianti in corso d'opera, nei limiti del contributo regionale, richieste ed approvate nei limiti e con le modalità dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e nel D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore. In nessun caso potranno essere finanziati ampliamenti, integrazioni, migliorie al di fuori dei casi previsti dal citato articolo. La Regione Lombardia si riserva la facoltà di non approvare la variante qualora non sia ritenuta conforme alle disposizioni vigenti. In questa ipotesi il maggiore costo resta a totale carico del Comune che ha proposto l'opera;
- Qualsiasi economia che dovesse risultare al termine della realizzazione dell'opera torna nella disponibilità della Regione Lombardia;
- Il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabilite dalla Regione Lombardia potrà comportare la revoca del finanziamento regionale con conseguente rivalsa sul soggetto causa dell'inadempienza.

Art. 6 – Pagamenti

Il Comune non ha oneri di cofinanziamento dell'opera che risulta totalmente a carico di Regione Lombardia nei limiti di spesa previsti dal programma.

Le spese di gestione dell'intervento saranno riconosciute alla Comunità Montana nella misura del 5% dell'importo dei lavori quale importo forfettario in conto spese di gestione dell'intervento che sarà ricompreso tra le somme a disposizione del progetto stesso.

Art. 7 – Collaborazione tra Enti

È facoltà del Comune redigere internamente la progettazione e/o la direzione lavori dell'intervento, fermo restando quanto indicato nell'art. 113 del Codice degli Appalti.

In tal caso è necessaria una comunicazione ufficiale dell'impegno ad eseguire le funzioni tecniche secondo le scadenze programmate tali da permettere all'Ente attuatore di rispettare le scadenze imposte dal bando regionale di finanziamento.

La ripartizione delle somme di cui all'art. 113 del Codice avverrà sulla base del regolamento dell'Ente attuatore.

Art. 8 – Per ogni controversia inerente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente il foro di Brescia.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il presente Accordo viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

La data di sottoscrizione è quella indicata nella firma digitale apposta.

Per la Comunità Montana del Sebino Bresciano – Il Presidente sig. MARCO GHITTI

Per il Comune di ZONE– Il Sindaco sig. MARCO ZATTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge